



Spett.le
AMMINISTRAZIONE DEL **COMUNE DI REVO'**
Piazza Madonna, 19
38028 REVO' (Trento)

Trento, 20 dicembre 2018.

OGGETTO: Parere sulla revisione delle partecipazioni ex art.7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Il sottoscritto dr. Maurizio Postal, Revisore dei conti in carica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 05.02.2013 n. 1;

VISTO

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- quanto disposto dall'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 modificato dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19;
- l'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 comma 1, le condizioni dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016

CONSIDERATO

che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio (art. 4 comma 3),
- per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Inoltre il Comune ha la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Revò e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P..

VISTO

inoltre che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CONSIDERATO

che il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre 2018 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017, data di entrata in vigore della Legge Provinciale 19, individuando quelle che devono essere alienate.

SEGNALATO

che le suddette partecipazioni devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione quando si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00= euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, ferma la possibilità di discostarsi motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24 comma 1 della L.P.

n.27/2010.

PRESO ATTO CHE

Gli uffici del Comune hanno correttamente rilevato l'esistenza delle seguenti partecipazioni di proprietà diretta o indiretta:

Dott. Maurizio Postal
Dott. Barbara Caldera
Dott. Cristiana Sartori

Via Torre Verde 25
38122 Trento
CF e PI 02410220228
T. 0461 980123
F. 0461 980023
sagreteria@studiopostal.it



Online dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

Denominazione	Anno costituzione	% quota di partecipaz. diretta	Attività svolta	Quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016
INFORMATICA TRENINA SPA (Dal 01.12.2018 TRENINO DIGITALE SPA)	1983	0,0109	62.01 Produzioni di servizi in ambito informatico	No
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI – SOC.COOPERATIVA	1996	0,42	82.99.99 Consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente	No
TRENINO TRASPORTI SPA	2002	0,00025	Gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio	No
CASSA RUARLE DI TRENTO - Detenuta attraverso Consorzio dei Comuni Trenzini		Partecipazione indiretta	82.99.99 Prestazioni di servizi ai consorziati	No
CENTRO SERVIZI CONDIVISI scarl – Detenuta attraverso TT Spa	2013	Partecipazione indiretta	82.99.99 Prestazioni di servizi ai consorziati	No
FED.TRENINA della COOPERAZIONE - Detenuta attraverso Consorzio dei Comuni Trenzini	1945	Partecipazione indiretta	82.99.99 Prestazioni di servizi ai consorziati	No

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto revisore

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di ricognizione delle società a partecipazione diretta ed indiretta sottoposta al Consiglio Comunale in vista della riunione del 20.12.2018.

IL REVISORE

- dott. Maurizio Postal



